

INVITALIA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO DI IMPRESA

IL COMMISSARIO AD ACTA
DELIBERAZIONE n.1 del 15.2.2013

PREMESSO CHE:

- Con sentenza emessa dal TAR del LAZIO – sede di Roma – n.9555/2011 il giudice amministrativo ha ordinato l'ottemperanza della sentenza n.8613/2010, del TAR Lazio, con la quale è stato disposto l'annullamento dell'atto di diniego adottato da INVITALIA con delibera datata 30/1/2009 nei confronti della Società Masi &C ,per violazione dell'art.10 bis legge n.241/1990. Ha dichiarato altresì la nullità del reiterato diniego del 25.3.2011 e ha proceduto, quindi, alla nomina della sottoscritta quale *commissario ad acta* “affinchè provveda ad ultimare il procedimento agevolativo secondo criteri e modalità e limiti stabiliti nella parte motiva della predetta sentenza n.8613/2010”.
- Che con nota del 3.2.2012, debitamente notificata alle parti, la sottoscritta provvedeva all'insediamento formale nella qualità di commissario ad acta.
- Che nelle more è stato frapposto appello al Consiglio di Stato il quale con decisione rgn 275/2013 depositata in data 17/1/2013 ha confermato quanto statuito dal TAR Lazio rilevando che “ [la] *valutazione* [vale a dire il nuovo provvedimento di diniego di ammissione a finanziamenti decretato da Invitalia] ... *riscontra nuovamente la “carezza di validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa”, attraverso una rivalutazione degli elementi posti a sostegno della domanda, che non tiene conto di quanto già affermato dalla sentenza [del TAR r.g.n. 8613/2010], che aveva già ritenuti sussistenti i requisiti della attendibilità professionale del richiedente, dell'affidabilità del piano finanziario, della redditività a livello tecnologico del progetto, della*”

potenzialità del mercato di riferimento". Inoltre il Consiglio di Stato con la medesima decisione ha richiamato e confermato quanto statuito dalla sentenza del TAR 8613/2010: "residuava . . . un ristretto margine di valutazione per la verifica della sussistenza dell'ultimo requisito, quello della validità tecnica e finanziaria dell'impresa, da effettuare sulla base dei dati raccolti durante la fase istruttoria e nelle relazioni conclusive".

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.lgs. 185/2000 intitolato "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpego, in attuazione dell'art. 45 comma 1 della L. 144/1999" prevede, al proprio Titolo II "Incentivi a favore dell'autoimpiego" (art. 13 ss).

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. contiene un rinvio al Regolamento attuativo (successivamente Decreto n. 295/2001) e alla delibera CIPE del 14 febbraio 2002 n. 5.

Dato atto che l'art. 20 D.Lgs. 185/2000 prevede che sia il CIPE a stabilire i criteri e gli indirizzi in base ai quali possono essere finanziate le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi; mentre l'art 24 del suddetto D.lgs. stabilisce che "Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (...) fissa con uno o più regolamenti (...) i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto".

VISTO il Decreto n. 295/2001 all'art. 4 intitolato "Procedimento di valutazione delle domande" il quale prevede che "le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento (...) e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: una fase preliminare (...) ed una fase successiva durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo (...) inteso a verificare (...) in primo luogo l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di auto impiego; la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa ed a individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa".

VISTO che l'art. 1 comma 1 della Delibera del CIPE n. 5 del 2002 prevede, invece, che "Nella valutazione delle domande di agevolazione ai sensi del citato D.Lgs. n. 185/2000, Sviluppo Italia si atterrà ai seguenti criteri: (...) coerenza tra le caratteristiche del proponente e l'iniziativa proposta; esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l'iniziativa a partire dal

momento della concessione dell'agevolazione; validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa (...)".

Visti gli atti istruttori di cui ai fascicoli di causa

CONSIDERATO CHE:

- **In data 09.08.2008** la società "Masi & C. Sas di Vasilca Masi" (nel prosieguo semplicemente Società Masi) presentava all'Invitalia una **domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 185/2000, Titolo II.**
- L'istanza protocollata con il numero 2023329 era volta ad ottenere un **finanziamento pari ad euro 129.114,00.**
- **Con nota del 03.12.2008 Invitalia comunicava alla Società Masi l'esistenza di motivi ostativi all'ammissibilità della domanda per carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.**
- **In particolare l'Invitalia concludeva per la carenza del suddetto requisito della validità tecnica, economica finanziaria dell'iniziativa ritenendo con dimostrate: a) l'attendibilità delle previsioni di vendita formulate; b) la credibilità complessiva del piano d'impresa e, infine, c) la fattibilità dell'iniziativa.**
- **La Società Masi produceva quindi una estesa relazione** informativa volta a dimostrare la sussistenza del requisito contestato nelle tre articolazioni (a, b, c) appena specificate.
- **Con nota del 30.01.2009 Invitalia non riteneva comunque provato il suddetto requisito** e dunque deliberava la non ammissione della Società Masi alle agevolazioni.
- **Tale nota veniva impugnata dalla Società Masi davanti al TAR del Lazio (ricorso r.g.n. 2849/2009) il quale pronunciava l'accoglimento delle ragioni della ricorrente con sentenza r.g.n. 8613/2010** poiché si legge nella parte motiva *"l'Amministrazione invece di esaminare in concerto e specificatamente sia la natura dell'attività oggetto della domanda, sia il contenuto delle osservazioni inoltrate all'istante, adottato un provvedimento definitivo di reiezione sulla base di una motivazione generica ed apodittica, non ancorata ad elementi concreti e specifici, con palese travisamento dei fatti, difetto di analisi istruttoria e di motivazione"*
- **Seguivano la nota dell'Invitalia del 15/09/2010** con la quale si comunicava la riammissione della Società Masi alla fase istruttoria **e la nota 25/03/2011 con la quale è**

stata deliberata nuovamente la non ammissione della Società Masi alle agevolazioni per carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

- Tale ultima nota veniva impugnata davanti al **TAR del Lazio (r.g.n. 5160/2011)** e dava luogo ad un giudizio per la declaratoria di nullità della stessa e per la contestuale ottemperanza della sentenza r.g.n. 8613/2010.
- Con **sentenza r.g.n. 9555/2011** il TAR del Lazio accoglieva il ricorso e nominava quale Commissario ad acta la sottoscritta dott.ssa Fontana assegnandole il compito di provvedere all'**ultimazione del procedimento agevolativo secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti nella parte motiva della sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, r.g.n. 8613/2010.**

RILEVATO

- Che l'unico requisito del quale la Società Masi viene considerata carente dall'INVITALIA è (cfr. note del 03/12/2008, del 30/01/2009 e 25/03/2011) il requisito della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.
- Da ciò si può dedurre la presenza di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione all'agevolazione e, conseguentemente, **l'indagine è ristretta alla verifica della sussistenza in capo alla Società Masi del solo requisito inerente la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa** essendo tale requisito l'unico di ostacolo all'ammissione alle agevolazioni ex D.Lgs. 185/2000.

RITENUTO CHE

- **Il TAR nella sentenza r.g.n. 8613/2010** (resa in esito al giudizio r.g.n. 2849/2009 ed alla quale la sentenza r.g.n. 9555/11 espressamente rinvia) nello stabilire che *“l'Amministrazione invece di esaminare in concerto e specificatamente sia la natura dell'attività oggetto della domanda, sia il contenuto delle osservazioni inoltrate all'istante, ha adottato un provvedimento definitivo di reiezione sulla base di una motivazione generica ed apodittica, non ancorata ad elementi concreti e specifici, con palese travisamento dei fatti, difetto di analisi istruttoria e di motivazione”* e nel contestare dettagliatamente il contenuto della nota dell'Invitalia del 30/01/2009 (cfr. pag. 11 e ss.) **ha implicitamente mostrato di ritenere provato il requisito contestato della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e dunque sufficienti le argomentazioni rese dalla Società Masi con relazione del 15/12/2008.**

- Difatti, **posto che il requisito della validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa deve essere valutato sotto i tre profili** (cfr. note Invitalia del 03/12/2008, del 30/01/2009 e 25/03/2011) **della A) attendibilità delle previsioni di vendita formulate B) credibilità complessiva del piano d’impresa e, infine, C) la fattibilità dell’iniziativa,** si osserva che il Giudice amministrativo nella sentenza 8613/2010 ha ritenuto di condividere quanto rilevato da parte ricorrente in ordine alla sussistenza del requisito contestato nella sua triplice articolazione.
- **Il Consiglio di Stato come in premessa riportato con decisione r.g.n. 275/2013 depositata in data 17/01/2013 ha confermato quanto statuito dal Giudice di prime cure** rilevando che “ [la] *valutazione* [vale a dire il nuovo provvedimento di diniego di ammissione a finanziamenti decretato da Invitalia] ... *riscontra nuovamente la “carezza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa”, attraverso una rivalutazione degli elementi posti a sostegno della domanda, che non tiene conto di quanto già affermato dalla sentenza [del TAR r.g.n. 8613/2010], che aveva già ritenuti sussistenti i requisiti della attendibilità professionale del richiedente, dell’affidabilità del piano finanziario, della redditività a livello tecnologico del progetto, della potenzialità del mercato di riferimento”.* Inoltre il Consiglio di Stato con la medesima decisione ha richiamato e confermato quanto statuito dalla sentenza del TAR 8613/2010: **“residuava . . . un ristretto margine di valutazione per la verifica della sussistenza dell’ultimo requisito, quello della validità tecnica e finanziaria dell’impresa, da effettuare sulla base dei dati raccolti durante la fase istruttoria e nelle relazioni conclusive”.**
- Più dettagliatamente, si legge nella sentenza 8613/2010 pag. 11 **“giustamente parte ricorrente evidenzia relativamente” alla attendibilità delle previsioni di vendita formulate (A)** *“...la domanda era già chiara... nella relazione veniva ulteriormente chiarito...era così individuata sia la tipologia del mercato di riferimento possibile, sia l’area, sia la ragione (puramente economica e qualitativa)... la censura di incoerenza, oltre che nuova appare incomprensibile....”*(cfr. pag. 11-12 sentenza 8613/2010). **Relativamente alla credibilità complessiva del piano d’impresa (B)** il TAR ha ritenuto che *“... le osservazioni giustamente chiarivano che le 40 strutture indicate ... sono di grandi dimensioni ... quella indicata nel progetto era invece una microimpresa ... per tale ragione considerava concorrenti le altri 6 o 7 piccole imprese ad essa equiparabili.....il piano degli investimenti .. per la lettera interlocutoria non sarebbe completo... le osservazioni molto chiaramente indicavano al riguardo ... con ciò ribadendo che i beni strumentali necessari per la realizzazione dell’iniziativa erano*

*appunto il sistema integrato di applicativi informatici con i quali si intendeva strutturare e organizzare informazioni relative a clienti acquisiti e potenziali... correttamente le osservazioni interlocutorie avevano ribadito le informazioni rilevati in merito alle attrezzature davvero utili e quelle non utili per la specifica impresa...” (cfr. pag. 13-14 sentenza 8613/2010). Infine relativamente alla fattibilità dell’iniziativa (C) il Giudice amministrativo ha ritenuto che “*le persone indicate, 2, erano del tutto in quantità idonea per un’impresa che sarebbe dovuta nascere ... il numero dei minuti preventivato era ricavabile ...*” (cfr. pag. 15 sentenza 8613/2010).*

- Il Commissario ad acta, svolta nel merito la verifica sulla sussistenza del requisito contestato (validità tecnica, economia e finanziaria dell’iniziativa) nei ristretti margini non analizzati già positivamente dal Giudice amministrativo nella sentenza 8613/2010, lo ha ritenuto provato sulla base di quanto dedotto nella domanda di ammissione e nella relazione redatte dalla Società Masi del 15/12/2008.

Tutto ciò considerato e ritenuto

CONCLUDE E DELIBERA

per la sussistenza in capo alla Masi Sas di Vasilca Masi & C. del requisito della validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa e, conseguentemente, dispone l’erogazione in suo favore delle agevolazioni di cui al D.Lgs. 185/2000 stabilite in euro 129.114,00.

La società INVITALIA – Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SPA- è incaricata dei provvedimenti successivi e consequenziali della presente deliberazione entro gg.30 dalla comunicazione della presente deliberazione.

ROMA lì 15.2.2013

IL COMMISSARIO AD ACTA

dott.Ida Fontana